



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO:

ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE DI "ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI SCARL"

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di settembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AGNESINA PIERFRANCESCO - Sindaco	Sì
2. MORTARINO MONICA RAFFAELLA - Consigliere	Sì
3. ARIATTI CRISTIANO - Consigliere	Giust.
4. ROSSARI MARIA CRISTINA - Consigliere	Sì
5. ORRICO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
6. PORTA ENRICO MARIA - Consigliere	Sì
7. AGNESINA PIER LUIGI - Consigliere	Giust.
8. GIACCONE LAURA - Consigliere	Giust.
9. FUSARO EMANUELE - Consigliere	Sì
10. RUBINI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. ROCCHETTI LORENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa BALBO GIULIANA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGNESINA PIERFRANCESCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 1 all'OdG e illustra i contenuti della proposta di deliberazione. Ritiene di intervenire il Consigliere Fusaro, il quale si rivolge al Sindaco, chiedendo quali benefici possono derivare dall'adesione all'ATL per il Comune di Nibbiola. Il Sindaco risponde che l'adesione consentirebbe all'Ente di partecipare a bandi destinati ai Comuni a vocazione turistica e in generale consentirebbe allo stesso di entrare nel circuito dei comuni a vocazione turistica, ferma la possibilità di valutare in futuro gli effettivi vantaggi. Il Consigliere Fusato chiede precisazioni sui bandi ai quali sarebbe possibile partecipare. Prende la parola la Consigliera Mortarino, la quale menziona i bandi per la rigenerazione urbana indirizzati ai Comuni a vocazione turistica. Il Sindaco, costata l'assenza di ulteriori interventi, invita i Consiglieri ad esprimere le proprie intenzioni di voto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto repertorio n. 50160 racc. 18275 ricevuto dal notaio Dott. Emanuele Caroselli di Novara in data 28/12/2022 la Società "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara s.c.r.l." si è fusa con la Società "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli – società consortile a responsabilità limitata" costituendo una nuova società denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – società consortile a responsabilità limitata" o per brevità "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – S.c.a.r.l."
- il capitale della predetta Società, pari ad euro 312.982,90, è ripartito tra i soggetti di cui all'art. 13 comma 2 della Legge Regionale 11/07/2016 n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale stesso;
- con l'Assemblea dei soci della predetta Società del 14 giugno 2023 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per l'importo di euro 97.000;
- con nota pervenuta al prot. n. 2525 del 09/08/2023, il Consiglio di Amministrazione della predetta Società, per tramite del suo Presidente, invitava gli Enti Soci ad aderire all'aumento del capitale sociale e gli Enti terzi ad aderire alla Società, acquisendo la qualità di Soci, mediante l'acquisto di una quota minima di partecipazione di 500,00 o di importo superiore;

Rilevato che è interesse del Comune di Nibbiola aderire alla società denominata ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – S.c.a.r.l., mediante l'acquisizione di una quota di partecipazione pari ad Euro 500,00;

Preso atto che gli Enti terzi che aderiscono alla predetta Società sono tenuti al versamento nell'anno corrente, oltre che dell'importo della quota sottoscritta, anche del contributo annuale, che per il Comune di Nibbiola è quantificato in euro 500,00;

Richiamati:

- la Legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 2015 – che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614 il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli enti locali, tra gli altri, sono

chiamati ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

• il D.lgs. 19.08.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale all’art. 4 recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in maniera di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Accertato, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costruite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Visto lo Statuto della “ATL Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.a.r.l.” e verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al D.lgs. 175/2016;

Ritenuto che la predetta Società sia funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune di Nibbiola ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, in quanto opera nello svolgimento dei servizi pubblici di interesse generale quali l’informazione, l’assistenza e la promozione turistiche allo scopo ultimo di contribuire allo sviluppo economico del territorio;

Rilevato pertanto il rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguimento da parte della Società delle proprie finalità istituzionali finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale;

Acquisiti:

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/00 e dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/00.
- Il parere favorevole reso dal Revisore dei conti con verbale n. 16 del 14/09/2023

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di aderire alla Società pubblica denominata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – società consortile a responsabilità limitata” o per brevità “ATL Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – S.c.a.r.l.” con sede legale in Vercelli (13100), Viale Garibaldi

96 -, P.P. E C.F.: 02702400025, mediante acquisizione una quota di partecipazione pari ad Euro 500,00.

2. Di approvare lo Statuto della società ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – S.c.a.r.l. allegato quale parte integrante al presente atto,
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'adesione alla società suddetta è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Nibbiola.
4. di dare atto che la spesa di Euro 500,00 relativa alla quota di partecipazione trova copertura nel Bilancio di Previsione 2023/2025 anno 2023
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.lgs. 175/2016, la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Controllo Regione Piemonte e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art 22, c.a 1, lett. d-bis) del D.lgs. n. 33/2013.
7. di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione.

ed inoltre stante l'urgenza di provvedere

con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
AGNESINA PIERFRANCESCO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott:ssa BALBO GIULIANA